



Consiglio regionale della Sardegna

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari da parte dell'Ufficio di Presidenza

(Approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 113 del 15 luglio 2026)



Consiglio regionale della Sardegna

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari da parte dell'Ufficio di Presidenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna a sostegno di iniziative, manifestazioni e attività ritenute meritevoli di tutela e riconducibili alle finalità istituzionali del Consiglio regionale, negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2.

Art. 2 (Iniziative finanziabili)

1. L'Ufficio di Presidenza, per le finalità di cui al presente Regolamento, concede contributi finanziari diretti a sostenere le iniziative, le manifestazioni e le attività, nei seguenti ambiti di intervento:

a) Cultura, ricerca, spettacolo e promozione territoriale:

1. iniziative, manifestazioni e attività volte alla valorizzazione, promozione, diffusione della cultura e dello spettacolo intesi come musica, teatro, danza, manifestazioni artistiche anche in forma digitale, grafica, fotografia, cinema, promozione e valorizzazione di archivi e biblioteche, iniziative di promozione della lettura, festival, rassegne, convegni ed eventi culturali in genere;
2. patrimonio culturale della Sardegna comprensivo di opere d'arte, monumenti, paesaggio, lingua, tradizioni di carattere civile e religioso, storia, archeologia, usi e costumi del popolo sardo;
3. divulgazione e approfondimento di temi connessi alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica;
4. iniziative, manifestazioni e attività volte alla promozione turistica locale e del territorio regionale.

b) Sport, inclusione sociale e assistenza alle fasce deboli:

1. iniziative, manifestazioni e attività sportive e di promozione dello sport;
2. iniziative, manifestazioni e attività sportive come strumento di prevenzione e intervento relativamente al fenomeno del disagio sociale e psicofisico e come mezzo di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione sociale;
3. iniziative, manifestazioni e attività a sostegno dell'inclusione sociale di persone con disabilità, non autosufficienti, in condizioni di povertà o in altre situazioni di fragilità, svantaggio, isolamento.



Consiglio regionale della Sardegna

2. I contributi di cui al comma 1, concessi nei limiti dello stanziamento di bilancio a ciò destinato, sono ripartiti in misura uguale tra gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

3. Il cinque per cento dello stanziamento di cui al comma 2 è destinato agli Enti locali.

4. Sono finanziabili anche iniziative, manifestazioni e attività che si svolgano fuori dal territorio regionale ma che abbiano un valore promozionale e di ritorno di immagine per la Sardegna.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 3

(Ammissibilità delle domande)

1. Sono ammissibili le domande:

- a) presentate da Enti locali e soggetti privati diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale e operativa in Sardegna, senza fini di lucro;
- b) sottoscritte dal legale rappresentante il quale: non deve ricoprire la carica di consigliere regionale né essere suo parente o affine; non deve ricoprire la carica di assessore regionale; non deve essere dipendente del Consiglio regionale o far parte del personale assegnato ai Gruppi consiliari;
- c) che non siano presentate da partiti politici;
- d) compilate e sottoscritte in ogni loro parte, presentate nei termini e secondo le modalità indicati nell'Avviso pubblico di apertura della procedura in attuazione del presente Regolamento, di seguito "Avviso";
- e) qualora ci sia corrispondenza tra le iniziative, manifestazioni e attività descritte nella domanda e l'ambito di intervento per cui si richiede il contributo;
- f) relative a iniziative, manifestazioni e attività realizzate o da realizzarsi a partire dal primo gennaio sino al termine perentorio del trentuno dicembre dell'anno cui si riferisce l'Avviso.

2. Nell'ambito della stessa procedura di concessione in attuazione del presente Regolamento è ammissibile una sola domanda da parte del medesimo soggetto richiedente.

3. Non sono ammissibili le domande finalizzate alla realizzazione di progetti e/o opere riconducibili direttamente al legale rappresentante.

Art. 4

(Procedimento)

1. Nel sito istituzionale del Consiglio regionale è pubblicato l'Avviso pubblico di apertura della procedura in attuazione del presente Regolamento.

2. Le domande sono oggetto di una istruttoria a cura del Servizio Segreteria del Consiglio regionale in base all'ordine cronologico di presentazione, finalizzata alla valutazione della ammissibilità delle stesse, in base a quanto previsto dall'articolo 3, sino all'esaurimento delle risorse disponibili; è individuato come ultimo beneficiario quello al quale può essere erogato



Consiglio regionale della Sardegna

l'importo nel suo intero ammontare in base al costo presunto dell'iniziativa, manifestazione e attività.

3. Conclusa l'istruttoria, il Servizio Segreteria redige una graduatoria per gli Enti locali e una per i soggetti privati diversi dalle persone fisiche, relativamente a ciascun ambito di intervento, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. Ciascun contributo è quantificato in misura pari al 70 per cento del costo presunto dell'iniziativa, manifestazione e attività indicato nella domanda e, in ogni caso, non può superare i 5.000,00 euro.

5. Ciascuna graduatoria di cui al comma 3 è pubblicata tempestivamente sul sito istituzionale del Consiglio regionale; la pubblicazione sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i soggetti interessati.

6. L'Avviso non impegna in alcun modo il Consiglio regionale che si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che i soggetti richiedenti possano vantare diritti nei confronti del Consiglio regionale fino al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa a favore del singolo beneficiario.

CAPO III

EROGAZIONE, DECADENZA E RIDETERMINAZIONE IMPORTO DEI CONTRIBUTI CONCESSI

Art. 5

(Relazione dell'attività svolta e rendicontazione delle spese)

1. L'erogazione del contributo è subordinata, secondo le modalità stabilite dall'Avviso, alla presentazione di:

- a) una relazione finale sullo svolgimento dell'iniziativa, manifestazione e attività;
- b) un rendiconto analitico finanziario riepilogativo relativo all'iniziativa, manifestazione e attività svolta;
- c) fatture, ricevute o altri giustificativi di spesa, con le relative quietanze di pagamento, aventi validità fiscale, intestate al soggetto beneficiario e riconducibili alla iniziativa finanziata.

2. Non sono ammissibili:

- a) le spese non riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione e attività e non riferibili al periodo temporale di svolgimento delle stesse indicato nella domanda di cui all'articolo 3;
- b) le spese di gestione e funzionamento degli Enti locali e dei soggetti privati diversi dalle persone fisiche, ivi comprese quelle relative al personale dipendente;
- c) i compensi e i rimborsi al rappresentante legale, agli amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
- d) le spese di carburante e dei pedaggi autostradali;
- e) le spese finalizzate direttamente o indirettamente alla beneficenza o le liberalità di qualunque genere, ivi compresi i buoni spesa;
- f) le spese per pranzi e rinfreschi oltre la misura massima del 20 per cento rispetto



Consiglio regionale della Sardegna

all'importo del contributo concesso;

g) gli acquisti di beni durevoli e la realizzazione di strutture stabili strumentali alla iniziativa manifestazione e attività qualora destinati a rimanere nella disponibilità del soggetto beneficiario del contributo oltre la misura massima del 50 per cento rispetto all'importo del contributo concesso;

h) i premi in denaro;

i) le spese per mere attività di produzione di opere se destinate alla commercializzazione.

3. Il contributo liquidato non può essere comunque superiore al 70 per cento delle spese rendicontate ritenute ammissibili ai sensi del comma 2 del presente articolo; il richiedente può essere destinatario, per la stessa iniziativa, manifestazione e attività, di ulteriori finanziamenti pubblici purché la loro somma complessiva non ecceda il valore totale della spesa sostenuta, pena la rideterminazione dell'importo per la parte eccedente.

Art. 6

(Trasmissione della documentazione)

1. Il soggetto beneficiario del contributo trasmette, secondo le modalità previste nell'Avviso, la documentazione di cui all'articolo 5 entro il termine di novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria o entro il termine di novanta giorni dalla data di svolgimento dell'iniziativa, manifestazione e attività se successivi alla data della pubblicazione della graduatoria a pena di decadenza del contributo in base a quanto previsto all'articolo 7.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, il Servizio Segreteria verifica la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5 e, entro i trenta giorni successivi, liquida l'importo concesso.

3. In caso di documentazione incompleta gli Uffici chiedono l'integrazione e il beneficiario del contributo provvede alla regolarizzazione entro i dieci giorni successivi alla richiesta, a pena di decadenza o rideterminazione dell'importo ai sensi dell'articolo 7; i termini per la liquidazione dell'importo concesso di cui al comma 3 del presente articolo, sono sospesi per il tempo strettamente necessario all'acquisizione della documentazione integrativa da parte degli Uffici.

Art. 7

(Decadenza dal contributo e rideterminazione dell'importo)

1. Qualora il beneficiario del contributo non realizzi l'iniziativa, la manifestazione e l'attività nei termini e con le caratteristiche indicati nella domanda secondo quanto previsto nell'Avviso ovvero siano decorsi i termini di cui all'articolo 6, commi 1 e 3 per la rendicontazione delle spese di cui all'articolo 5, decade dal contributo concesso.

2. Qualora le spese rendicontate ritenute ammissibili non siano sufficienti a consentire l'erogazione dell'intero ammontare del contributo concesso, il Servizio Segreteria, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della documentazione di cui all'articolo 6, riduce in proporzione l'importo del contributo concesso.

3. I provvedimenti di decadenza dal contributo e di rideterminazione dell'importo di cui al presente articolo sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale; la pubblicazione sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i soggetti interessati.



Consiglio regionale della Sardegna

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge 241/1990.

Art. 9
(Approvazione e entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed entra in vigore il giorno dell'approvazione.